



Rivista di diritto amministrativo

Pubblicata in internet all'indirizzo www.amministrativamente.com

Diretta da

Gennaro Terracciano, Gabriella Mazzei

Direttore Responsabile

Marco Cardilli

Coordinamento Editoriale

Luigi Ferrara, Giuseppe Egidio Iacovino,
Carlo Rizzo, Francesco Rota, Valerio Sarcone

FASCICOLO N. 3-4/2016

estratto

Registrata nel registro della stampa del Tribunale di Roma al n. 16/2009

ISSN 2036-7821

Comitato scientifico

Salvatore Bonfiglio, Gianfranco D'Alessio, Gianluca Gardini, Francesco Merloni, Giuseppe Palma, Angelo Piazza, Alessandra Pioggia, Antonio Uricchio, Vincenzo Caputi Jambrenghi, Annamaria Angiuli, Helene Puliat.

Comitato dei referee

Gaetano Caputi, Marilena Rispoli, Luca Perfetti, Giuseppe Bettoni, Pier Paolo Forte, Ruggiero di Pace, Enrico Carloni, Stefano Gattamelata, Simonetta Pasqua, Guido Clemente di San Luca, Francesco Cardarelli, Anna Corrado.

Comitato dei Garanti

Domenico Mutino, Mauro Orefice, Stefano Toschei, Giancarlo Laurini, Angelo Mari, Gerardo Mastrandrea, Germana Panzironi, Maurizio Greco, Filippo Patroni Griffi, Vincenzo Schioppa, Michel Sciascia, Raffaello Sestini, Leonardo Spagnoletti, Giuseppe Staglianò, Alfredo Storto, Alessandro Tomassetti, Italo Volpe, Fabrizio Cerioni.

Comitato editoriale

Laura Albano, Daniela Bolognino, Caterina Bova, Silvia Carosini, Sergio Contessa, Marco Coviello, Ambrogio De Siano, Flavio Genghi, Concetta Giunta, Filippo Lacava, Massimo Pellingra, Stenio Salzano, Francesco Soluri, Marco Tartaglione, Stefania Terracciano.

La proposta del Governo italiano per un contratto di rete europeo e la prospettiva del diritto europeo*

di Gabriella Mazzei**

Abstract

La proposta volta alla “europeizzazione” del modello giuridico italiano del contratto di rete attraverso l’introduzione di una disciplina di matrice unitaria conforme a quella recata dalla legge italiana del 2009 e successive modifiche - proposta di recente avanzata dal Governo italiano, preceduta e preparata dalle elaborazioni sul tema di una parte rilevante della dottrina giuridica italiana - rende necessaria una riflessione scientifica volta a verificare la coerenza del modello italiano con le principali direttrici sistematiche e tendenze evolutive finora espresse dal diritto europeo dei contratti. L’indagine, che ha ad oggetto una tematica e persegue un obiettivo su cui la dottrina fin qui non si è soffermata, è volta a verificare l’esistenza delle necessarie premesse e condizioni per un’effettiva circolazione in ambito europeo del modello italiano, individuandone punti di forza e di debolezza che possono, rispettivamente, favorire ed ostacolare la sua auspicata introduzione nello strumentario giuridico europeo e giunge a proporre a tal fine la strada della disciplina trans-tipica connotata dalla flessibilità legislativa e dalla centralità del ruolo del giudice.

Parole chiave: contratto di rete; circolazione del modello giuridico italiano; diritto europeo dei contratti; disciplina trans-tipica.

Sommario

1. Gli obiettivi e il percorso dell'indagine. 2. Il modello giuridico italiano del contratto di rete. 3. La proposta del Governo italiano volta alla circolazione in ambito europeo del modello giuridico italiano del contratto di rete. 4. La prospettiva del diritto europeo dei contratti. 4.1. Il diritto europeo dei contratti: la scarsa attenzione per la fattispecie. 4.2. Il diritto europeo dei contratti: la dialettica tra norma imperativa europea e norma dispositiva interna. 4.3. Il diritto europeo dei contratti: la tecnica normativa dei rimedi. 5. Considerazioni conclusive: la strada della disciplina trans-tipica tra flessibilità legislativa e centralità del ruolo del giudice.

1. Gli obiettivi e il percorso dell'indagine.

A partire dal 2009, a più riprese e non senza ripensamenti e significative modifiche, il legislatore italiano ha adottato la disciplina normativa sul contratto di rete con il quale «più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predefiniti attinenti all'esercizio delle proprie imprese [...]»¹.

* Il lavoro è stato sottoposto al preventivo referaggio secondo i parametri della *double blind peer review*.

** Professore associato di Diritto privato comparato nell'Università degli Studi di Roma "Unitelma Sapienza" - gabriella.mazzei@unitelma.it.

¹ La disciplina sul contratto di rete è stata introdotta nell'ordinamento italiano con l'art. 3, comma 4 *ter*, 4 *quater* e 4 *quinquies* del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, ed è stata oggetto di ripetuti interventi legislativi: v. l'art. 1, comma 1, della legge n. 99 del 2009; l'art. 42, commi 2 *bis* e 2 *ter* del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010; l'art. 45 del decreto-legge n.

In coerenza con le più recenti politiche europee², l'introduzione nell'ordinamento

83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012; l'art. 36 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012.

² Nei programmi di azione dell'Unione europea è presente ormai da tempo l'obiettivo di promuovere l'aggregazione a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale tra le micro, piccole e medie imprese, la cui definizione è recata nella Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 ed è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, n. 19470.

La Carta europea per le piccole imprese, approvata dal Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000, può considerarsi il punto di partenza di un percorso approdato alla Comunicazione della Commissione europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)», COM(2008) 394 def., del 25 giugno 2008, e successivamente alla sua revisione con la Comunicazione della Commissione europea COM(2011) 78 def., del 23 febbraio 2011, recante «Riesame dello "Small Business Act" per l'Europa», ed infine alla Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Piano

italiano della nozione giuridica di contratto di rete ha consentito di istituzionalizzare e riconoscere efficacia giuridica alle reti di imprese, aggregazioni reticolari interaziendali da tempo note alla prassi consolidata³, che si avvalgono dello strumento

d'azione imprenditorialità 2020. Rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa» COM(2012) 795 def., del 9 gennaio 2013.

Senza pretesa di esaustività, passaggi intermedi di questo percorso sono stati: la Raccomandazione del Consiglio 2005/601/CE, del 12 luglio 2005, relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (2005-2008); la Comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo «Azioni comuni per la crescita e l'occupazione: il programma comunitario di Lisbona», COM(2005) 0330 def., del 20 luglio 2005; la Comunicazione della Commissione europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Attuare il programma comunitario di Lisbona – Una politica moderna a favore delle PMI per la crescita e l'occupazione», COM(2005) 551 def., del 10 novembre 2005; la Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1639/2006/CE, del 24 ottobre 2006 per l'istituzione di un Programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013); la Comunicazione della Commissione europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Piccole e medie imprese, essenziali per conseguire una maggiore crescita e rafforzare l'occupazione – Valutazione intermedia della politica moderna a favore delle PMI», COM(2007) 592 def., del 4 ottobre 2007; la Comunicazione della Commissione europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo», COM(2007) 724 def., del 20 novembre 2007.

³ Sulle reti di imprese come nuova forma organizzativa delle attività economiche, cfr. F. CAFAGGI, *Contractual Networks and the Small Business Act: Towards European Principles?*, in *European Review of Contract Law*, 2008, 4, p. 490 ss.; E. BARTEZZAGHI, E. RULLANI, *Forme di reti: un insieme diversificato*, in

contrattuale per instaurare forme di coordinamento tra imprese dinamiche e flessibili ma anche relativamente stabili, capaci di coniugare l'esigenza di collaborazione tra le imprese partecipanti e di integrazione funzionale tra le rispettive attività economiche, da un lato, e l'autonomia giuridica delle imprese stesse, dall'altro.

Sebbene da tempo, ormai, la prassi conosce tali forme organizzative delle attività economiche, oggi la strategia reticolare ha assunto una rilevanza centrale nel capitalismo contemporaneo⁴ ed il contributo apportato dalle reti di imprese viene valutato in termini estremamente positivi sul piano della democratizzazione e della dissoluzione del potere centrale nell'attuale contesto economico⁵.

AIP (a cura di), *Reti d'impresa oltre i distretti. Nuove forme di organizzazione produttiva, di coordinamento e di assetto giuridico*, Milano, 2008, p. 35 ss.; P. IAMICELLI, *Le reti di imprese: modelli contrattuali di coordinamento*, in F. CAFAGGI (a cura di), *Reti di imprese tra regolazione e norme sociali. Nuove sfide per diritto ed economia*, Bologna, 2004, p. 128 ss.

Sulla variabile configurazione che le reti contrattuali di imprese possono assumere, cfr. F. CAFAGGI, *Reti contrattuali e contratti di rete: ripensando il futuro*, in F. CAFAGGI, P. IAMICELLI (a cura di), *Reti di imprese tra crescita e innovazione organizzativa*, Bologna, 2007, p. 426 ss.

⁴ Sul tema, cfr. A. BAGNASCO, E. RULLANI, *Ragioni e contenuti del libro: guida alla lettura*, in AIP (a cura di), *Reti d'impresa oltre i distretti. Nuove forme di organizzazione produttiva, di coordinamento e di assetto giuridico*, Milano, 2008, p. 1 ss.

⁵ Su questo tema e su quello della "network society" e della necessità, ai fini di una sua piena realizzazione, di un adeguamento del diritto, cfr. per tutti G. TEUBNER, *Networks as Connected Contracts*, Oxford, 2011; M. AMSTUTZ, G. TEUBNER (a cura di), *Networks: Legal Issues of Multilateral Cooperation*, Oxford, 2009; R.M. BUXBAUM, *Is "Network" a Legal Concept?*, in *Journal of Institutional and Theoretical Economics*, 1993, 149, p. 698 ss. Sulle or-

La recente normativa italiana sul contratto di rete ha suscitato notevole interesse nel pensiero giuridico ed economico ed ha avuto l'indiscutibile merito di porre al centro del confronto culturale strumenti giuridici posti in funzione del rafforzamento delle strutture imprenditoriali e del sostegno alla crescita e alla capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese, da sempre struttura portante del sistema economico italiano ed europeo⁶ ed oggi, ancor più che in passato, di fronte alla globalizzazione dei mercati e alla internazionalizzazione delle attività economiche, esposte alla pressione competitiva da parte delle economie emergenti nei diversi settori della produzione e della distribuzione.

Nell'acquisita consapevolezza dell'importanza e della necessità di promuovere forme di aggregazione che aiutino le imprese a crescere, innovare e internazionalizzarsi per affrontare i mercati globalizzati e contenere costi e svantaggi della loro dimensione ridotta, di per sé non favorevole alla proiezione internazionale⁷, il nostro legislatore e il nostro

ganizzazioni reticolari quali terzo genere rispetto a quella di mercato e a quella gerarchica, cfr. W. POWELL, *Neither Market nor Hierarchy: Network form of Organization*, in *Research in Organizational Behaviour*, 1990, 12, p. 295 ss.; R. GILSON, C. SABEL, R. SCOTT, *Contracting for Innovation: Vertical Disintegration and Interfirm Collaboration*, in *Columbia Law Review*, 2009, 109, p. 431 ss.

⁶ Secondo i dati riportati nella Relazione del Garante per le micro, piccole e medie imprese al Presidente del Consiglio del 2014, consultabile in www.governo.it, in Europa le micro, piccole e medie imprese rappresentano il 99,8% delle imprese non finanziarie ed in esse trova impiego circa il 66% dell'occupazione totale.

⁷ Dalle Relazioni del Garante per le micro, piccole e medie imprese al Presidente del Consiglio del 2014,

governo sembrano credere molto nelle potenzialità del nuovo modello normativo italiano sul contratto di rete e lo dimostrano non solo i vari interventi legislativi diretti ad incentivarlo con agevolazioni di varia natura, ma anche la proposta governativa volta ad una sua "europeizzazione", ossia ad una sua circolazione in ambito europeo attraverso l'introduzione di una disciplina normativa di matrice unitaria conforme a quella italiana⁸ che

consultabile in www.governo.it, emergono i risultati positivi conseguiti dalle imprese che hanno realizzato forme di collaborazione e aggregazione, quali ad esempio le "reti di imprese", che hanno portato ad un loro migliore posizionamento strategico, rispetto alla media dell'industria italiana, in termini di brevetti, investimenti esteri, certificazioni della qualità, performance di crescita e reddituali. Interessante il dato sugli obiettivi valutati come prioritari dalle imprese partecipanti ad un contratto di rete: l'innovazione di prodotto e di servizio (67,6%), la creazione di un marchio comune (65,5%), l'innovazione di processo (60,6%), l'aumento della capacità competitiva di penetrazione nel mercato italiano (59,1%) e l'attività di ricerca e di sviluppo (55,5%). Sul tema, cfr. A. PILATI, *Il <<contratto di rete>> come esempio di good practice: dallo small business act allo statuto delle imprese*, in M.T. CARINCI (a cura di), *Dall'impresa a rete alle reti d'impresa (scelte organizzative e diritto del lavoro)*, 2015, p. 137 ss.

⁸ Vedi il Documento di economia e finanza 2015, nella Sezione III - Programma nazionale di riforma, consultabile in www.mef.gov.it, che a pagina 26 reca alcune proposte finalizzate a sostenere la crescita e la diffusione delle reti di impresa; tra queste proposte, accanto all'estensione del regime di agevolazione fiscale attualmente in vigore e alla semplificazione della normativa in relazione all'aspetto della mobilità dei lavoratori interni alle imprese partecipanti, vi è anche quella di <<promuovere il modello italiano di contratto di rete in Europa con l'impostazione di un contratto europeo al fine di favorire l'internazionalizzazione delle reti come già proposto dal MISE nello SBA Review del febbraio 2011.>>.

consenta di diffondere la “cultura della rete” e di promuovere la dimensione transfrontaliera della cooperazione contrattuale tra le imprese.

E nell’ambito del pensiero giuridico italiano che molta attenzione ha rivolto all’analisi della disciplina sul contratto di rete⁹, non sono poche le voci che eviden-

ziano la necessità di portare all’attenzione delle istituzioni e dei paesi membri dell’Unione europea il modello normativo italiano del contratto di rete al fine di sollecitare l’integrazione del quadro di principi giuridici comuni europei per ciò che riguarda i dispositivi contrattuali strumentali alla collaborazione transfrontaliera tra le imprese.

Questa indagine ha ad oggetto una tematica e persegue un obiettivo su cui fin qui la dottrina giuridica italiana non si è soffermata.

In considerazione della rilevanza centrale nel capitalismo contemporaneo della strategia reticolare e dell’esigenza di procedere verso soluzioni giuridiche più integrate a livello europeo in grado di promuovere la dimensione transfrontaliera della cooperazione contrattuale tra imprese e di superare quelle barriere ancora esistenti tra i diversi regimi nazionali di diritto contrattuale che possono di limitarla o ostacolarla, s’impone la necessità di una riflessione scientifica volta a verificare se l’introduzione in ambito europeo di una

Il Ministero dello sviluppo economico, nel 2011, in sede di consultazione sul riesame dello “Small Business Act” per l’Europa, aveva, infatti, già proposto di integrare tale Programma della Commissione europea con un riferimento all’introduzione di un contratto di rete europeo delineato sul modello di quello italiano.

⁹ E’, infatti, ormai davvero vasta la letteratura italiana sul contratto di rete e i suoi diversi profili problematici. Senza pretesa di esaustività, cfr. F. CAFAGGI, P. IAMICELI (a cura di), *Reti di imprese tra crescita e innovazione organizzativa. Riflessioni da una ricerca sul campo*, Bologna, 2007; A. LOPES, F. MACARIO, P. MASTROBERARDINO (a cura di), *Reti di imprese. Scenari economici e giuridici*, Torino, 2007; F. CAFAGGI, *Contractual Networks and the Small Business Act: Towards European Principles?*, in *European Review of Contract Law*, 2008, 4, p. 490 ss.; C. CREA, *Reti contrattuali e organizzazione dell’attività di imprese*, Napoli, 2008; F. CAFAGGI, P. IAMICELI, *Contratto di rete. Inizia una nuova stagione di riforme?*, in *Obbligazioni e contratti*, 2009, 7, p. 595 ss.; G. VETTORI, *Contratto di rete e sviluppo dell’impresa*, in *Obbligazioni e contratti*, 2009, 5, p. 390 ss.; M.R. MAUGERI, *Reti di imprese, contratto di rete e reti contrattuali. Non minor virtus est tueri et perficere rem inventam... quam reperire*, in *Obbligazioni e contratti*, 2009, 12, p. 951 ss.; F. CAFAGGI (a cura di), *Il contratto di rete. Commentario*, Bologna, 2009; P. IAMICELI (a cura di), *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino, 2009; F. MACARIO, C. SCOGNAMIGLIO (a cura di), *Reti di imprese e contratto di rete: spunti per un dibattito*, in *I contratti*, 2009, 10, p. 915 ss.; G.D. MOSCO, *Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2010, I, p. 839 ss.; G. MARASÀ, *Contratti di rete e consorzi*, in *Corriere del merito*, *Rassegne*, 1/2010, p. 9 ss.; D. CORAPI, *Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione*, in P. IAMICELI (a cura di), *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino, 2009, p. 167 ss.; D. CORAPI, *Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione*, in

Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, I, p. 795 ss.; G. VILLA, *Reti di imprese e contratto plurilaterale*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2010, I, p. 944 e ss.; V. CUFFARO, *Contratti di impresa e contratti tra imprese*, in *Corriere del merito*, 2010, p. 5 e ss.; F. CAFAGGI (a cura di), *Contractual Networks, Inter-Firm Cooperation and Economic Growth*, Cheltenham/Northampton, 2011; M. MALTONI, P. SPADA, “*Contratto di rete*”, in *Studi e materiali, quaderni trimestrali del Consiglio nazionale del notariato*, n. 4/2011, p. 1193 ss.; R. SANTAGATA, *Il “contratto di rete” fra (comunione di) impresa e società (consortile)*, in *Rivista di diritto civile*, 2011, I, p. 323 ss.; V. DONATIVI, *Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di governance*, in *Le Società*, 2011, 12, p. 1429 ss.; A. PISANI MASSAMORMILE, *Profili civilistici del contratto di rete*, in *Rivista di diritto privato*, 2012, 3, p. 353 ss.

disciplina conforme a quella italiana sul contratto di rete possa rappresentare un'adeguata risposta a tale rilevante esigenza.

Si tratta di verificare, in primo luogo, la coerenza dell'attuale modello normativo italiano del contratto di rete con le direttrici di ordine sistematico e le linee di tendenza evolutiva finora espresse dal diritto europeo dei contratti; tale coerenza è, infatti, necessaria premessa e condizione per una sua effettiva, e da più parti auspicata, circolazione in ambito europeo. L'indagine, dunque, non può non essere svolta dalla prospettiva del diritto europeo dei contratti e non può non basarsi su di una ricostruzione delle principali linee evolutive manifestate finora dal processo di edificazione del diritto privato europeo alla luce degli obiettivi di politica legislativa fin qui perseguiti e delle tecniche e discipline normative che ne sono state espressione.

Pertanto, ad una prima parte descrittiva degli elementi fondamentali del modello normativo italiano del contratto di rete, segue una ragionata e critica, sebbene in questa sede necessariamente breve, ricostruzione delle principali direttrici sistematiche e linee evolutive che emergono dal processo in atto di integrazione giuridica europea nelle materie di rilevanza privatistica per connotare l'attuale diritto europeo dei contratti.

Gli esiti di tale analisi consentiranno di formulare considerazioni conclusive volte ad evidenziare quegli aspetti del modello italiano del contratto di rete da valorizzare quali suoi punti di forza in grado di favorirne la circolazione in ambito europeo e quegli aspetti su cui è, invece, auspicabile un'inversione di tendenza in

quanto suoi punti di debolezza in grado di ostacolarne l'effettiva e auspicata introduzione nello strumentario giuridico europeo.

2. Il modello giuridico italiano del contratto di rete.

Dall'analisi della disciplina italiana attualmente in vigore¹⁰ emergono gli ele-

¹⁰ La disciplina italiana, recata dall'art. 3, comma 4 *ter* e ss. del decreto-legge n. 5 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, e successive modifiche e integrazioni, dispone testualmente:

4 *ter*. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4 *quater* ultima parte. Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:

1) (soppresso)

2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'or-

gano comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune; 3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615 *bis*, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4 *quater*, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);

b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;

c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del con-

ferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447 *bis*, primo comma, lettera a), del codice civile;

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;

e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;

f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

4 *ter* 1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4 *ter* per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con de-

menti necessari ai fini della configurabilità di un contratto di rete in senso giuridico e quindi dell'applicabilità delle disposizioni normative che a tale nozione giuridica si riferiscono.

creto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

4 *ter* 2. Nelle forme previste dal comma 4 *ter* 1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4 *ter*, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse.

4 *quater*. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

È necessario, in primo luogo, che l'accordo sia concluso tra una pluralità di soggetti che rivestono la qualifica di imprenditore ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile italiano e che, essendo iscritti nel registro delle imprese, possono procedere alla prescritta iscrizione nel medesimo registro del contratto di rete a cui partecipano e delle sue eventuali modifiche. Non rileva la distinzione tra imprenditori commerciali e agricoli, né quella tra imprenditori piccoli e medio-grandi, potendo tutti partecipare ad un contratto di rete, mentre tale possibilità risulta preclusa a soggetti che non rivestono la qualifica di imprenditore.

Si può "far rete" collaborando in qualunque forma o ambito predeterminato purché attinente all'esercizio delle imprese partecipanti; è una collaborazione che può limitarsi al semplice scambio di informazioni o prestazioni di varia natura, ma che può anche giungere fino all'esercizio in comune di una o più attività imprenditoriali.

Per quanto riguarda i requisiti di forma e ai fini dei prescritti adempimenti pubblicitari, il contratto di rete dev'essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 24 (sulla firma digitale) o dell'articolo 25 (sulla firma autenticata) del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modifiche e integrazioni.

Sebbene la legge disponga che <<l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari>>, l'efficacia a cui fa riferimento la legge non

è da intendere come l'idoneità dell'accordo a produrre effetti fra le parti ai sensi dell'articolo 1372 del codice civile italiano (idoneità non condizionata dai prescritti adempimenti pubblicitari), ma piuttosto come la configurabilità dell'accordo quale contratto di rete in senso giuridico, ossia quale atto costitutivo di una rete contrattuale di imprese ai sensi e agli effetti di legge, tra i quali quelli relativi alla possibilità di fruire delle previste agevolazioni, fiscali e non.

Ad ogni modifica del contratto di rete e della sua compagine soggettiva si applicano i suindicati obblighi relativi alla forma e alla pubblicità dell'atto.

La legge italiana prevede ulteriori requisiti dell'accordo interaziendale, alcuni sono necessari ai fini del riconoscimento dell'accordo quale contratto di rete in senso giuridico, altri sono, invece, facoltativi.

Il contratto di rete deve necessariamente indicare: le generalità delle parti, quelle originarie e quelle che hanno eventualmente aderito in un momento successivo; gli obiettivi strategici, individualmente e collettivamente perseguiti, di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva sul mercato; le modalità di misurazione dell'avanzamento, individuale e collettivo, verso tali obiettivi; il programma comune di rete sulla base del quale sono perseguiti tali obiettivi con l'indicazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante nonché delle modalità di realizzazione degli obiettivi; la durata del contratto di rete; le modalità di eventuali adesioni successive di altri imprenditori; le regole per l'assunzione delle decisioni su materie o aspetti di comune interesse, salvo i poteri

di gestione dell'ufficio di organo comune eventualmente nominato.

Il contratto di rete può prevedere e regolamentare il diritto di recesso anticipato e la modificabilità a maggioranza del programma di rete.

Il contratto di rete può, inoltre, prevedere la costituzione di un fondo patrimoniale comune, inteso quale dotazione patrimoniale finalizzata all'esecuzione del programma di rete, nonché la nomina di un cosiddetto organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto delle imprese partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. In tal caso, l'accordo interaziendale dovrà anche definire la misura ed i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e successivi di ciascuna parte, nonché le regole di gestione del fondo medesimo. Se l'accordo lo prevede, al conferimento può applicarsi la disciplina del nuovo istituto del patrimonio destinato ad uno specifico affare di cui all'articolo 2447 *bis* del codice civile italiano.

Al fondo patrimoniale comune previsto dal contratto di rete si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2614 e 2615, comma 2, dettati dal codice civile italiano in materia di consorzi con attività esterna; ne deriva che il fondo comune non può essere diviso per tutta la durata del contratto di rete e non può essere aggredito dai creditori particolari delle imprese partecipanti; ne deriva, inoltre, che per le obbligazioni assunte per conto delle singole imprese partecipanti al contratto di rete le stesse rispondono con il proprio patrimonio e solidalmente con il fondo comune. In ogni caso, <<per le obbligazioni contratte dell'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far va-

lere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune>>. Pertanto, per le obbligazioni assunte in relazione all'esecuzione del programma di rete, le imprese partecipanti al contratto di rete sono responsabili direttamente ed in via solidale, salvo la limitazione della loro responsabilità patrimoniale in caso di costituzione di un fondo patrimoniale gestito dal cosiddetto organo comune.

In caso di costituzione di un fondo patrimoniale e di nomina di un organo comune, questi è soggetto all'obbligo di redigere annualmente e depositare presso l'ufficio del registro delle imprese la situazione patrimoniale <<osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio delle società per azioni>>.

Se il contratto di rete è stipulato nel rispetto dei prescritti requisiti di forma e di pubblicità e se prevede la costituzione del fondo patrimoniale, la rete di imprese così costituita deve avere una propria denominazione e una propria sede, e potrà essere iscritta nel registro delle imprese acquistando, in tal modo, soggettività giuridica.

L'esecuzione del programma comune di rete, dunque, può essere gestita dalle imprese partecipanti con le modalità concordate e definite nel contratto di rete oppure in nome e per conto delle medesime dal cosiddetto organo comune, che può avere composizione individuale o collegiale, può essere composto da persone fisiche o giuridiche.

Anche la definizione dei poteri di gestione e di rappresentanza dell'organo comune nonché delle regole relative alla sua eventuale sostituzione è rimessa

all'autonomia negoziale delle imprese partecipanti al contratto di rete.

Tra le numerose questioni emerse dall'analisi della disciplina italiana sul contratto di rete e sulle quali si è incentrato un intenso e vivace dibattito dottrinale, si pone in primo luogo quella relativa alla qualificazione in termini giuridici del contratto di rete e del fenomeno della rete contrattuale di imprese. Ci si chiede, in particolare, se il legislatore italiano nel 2009 abbia introdotto nel nostro ordinamento un nuovo e autonomo tipo contrattuale¹¹ o una disciplina trans-tipica applicabile a differenti tipi di contratto indipendentemente dalla loro qualificazione tipologica¹².

3. La proposta del Governo italiano volta alla circolazione in ambito europeo del modello giuridico italiano del contratto di rete.

Con la disciplina sul contratto di rete il nostro legislatore si è reso precursore in

¹¹ Nel senso che la disciplina sul contratto di rete darebbe vita ad un nuovo tipo contrattuale rientrante nella categoria dei contratti plurilaterali con scopo comune, cfr. per tutti V. DONATIVI, *Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di governance*, in *Le Società*, 2011, 12, p. 1429 ss.; G. VILLA, *Reti di impresa e contratto plurilaterale*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2010, I, p. 944 ss.; G. MOSCO, *Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2010, I, p. 839 ss.

¹² In tal senso, cfr. per tutti M. MALTONI, P. SPADA, *"Contratto di rete"*, in *Studi e materiali, quaderni trimestrali del Consiglio nazionale del notariato*, n. 4/2011, p. 1193 ss.; F. CAFAGGI, *Il contratto di rete e il diritto dei contratti*, in F. MACARIO, C. SCOGNAMIGLIO (a cura di), *Reti di imprese e contratto di rete: spunti per un dibattito*, in *I contratti*, 2009, 10, p. 919 ss.; F. CAFAGGI, *Il nuovo contratto di rete: "Learning by doing"?*, in *I Contratti*, 2010, 12, p. 1143 ss.; P. IAMICELI, *Dalle reti di imprese al contratto di rete: un percorso (in)compiuto*, in P. IAMICELI (a cura di), *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino, 2009, p. 29 ss.

Europa di un'innovazione giuridica e sistemica¹³ che - pur con tutte le debolezze derivanti da criticità e imprecisioni persistenti nonostante le riforme del 2010 e del 2012 - meriterebbe, a giudizio di molti commentatori, maggiore attenzione da parte delle istituzioni e dei paesi membri dell'Unione europea e potrebbe stimolarne e guidarne l'attenzione verso l'introduzione di un modello giuridico europeo conforme a quello italiano¹⁴.

In effetti, in ambito nazionale emergono le insufficienze dall'attuale sistema del diritto dei contratti che, ancora incentrato sul paradigma della contrattazione unitaria e isolatamente disciplinata, stenta a fornire adeguate risposte a fenomeni di interdipendenza contrattuale ed in particolare nel caso di reti contrattuali di imprese; tra i maggiori ostacoli, il principio generale della relatività degli effetti del contratto, la rigidità e gli eccessivi oneri

della disciplina del consorzio, la non adeguatezza della disciplina delle società¹⁵.

In ambito europeo, sebbene l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese attraverso, tra l'altro, la promozione dell'aggregazione e cooperazione a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale sia da tempo perseguito nei programmi di azione dell'Unione europea¹⁶, è finora mancato un approccio sistematico nelle politiche volte a favorire la collaborazione interaziendale ed il fenomeno delle reti contrattuali di imprese non ha ricevuto una sufficiente disciplina giuridica.

Vengono, pertanto, indicate come imprescindibili riforme giuridiche a livello di Unione europea e di Stati membri al fine di definire un quadro giuridico comune in materia di strumenti contrattuali funzionali all'aggregazione e cooperazione interaziendale e di superare quelle barriere ancora esistenti tra i diversi regimi nazionali di diritto contrattuale che possono

¹³ Non è, tuttavia, superfluo precisare che la cooperazione interimprenditoriale e la definizione di strumenti giuridici ad essa funzionali è un fenomeno precedente l'introduzione della disciplina del 2009 sul contratto di rete. Basterà considerare, per fare un solo esempio, l'utilizzo dello strumento consortile per finalità simili. A. BORGIOLO, *Consorzi e società consortili*, Milano, 1985, p. 31 ss.; A. FRIGNANI, *Concorrenza e consorzi in Italia: dieci anni di dibattiti e di disegni di legge*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1976, I, p. 529 ss.

¹⁴ Sul tema, cfr. per tutti F. CAFAGGI, *Contractual networks and contract theory: a research agenda for Europe contract law*, in F. CAFAGGI (a cura di), *Contractual Networks, Inter-Firm Cooperation and Economic Growth*, Cheltenham/Northampton, 2011, p. 106 ss.; F. CAFAGGI, *Il nuovo contratto di rete: "Learning by doing"?*, in *I Contratti*, 2010, 12, p. 1143 ss.; F. CAFAGGI, *Contractual Networks and the Small Business Act: Towards European Principles?*, in *European Review of Contract Law*, 2008, 4, p. 490 ss.

¹⁵ In questo senso, F. CAFAGGI, *Reti contrattuali e contratti di rete: ripensando il futuro*, in F. CAFAGGI, P. IAMICELI (a cura di), *Reti di imprese tra crescita e innovazione organizzativa. Riflessioni da una ricerca sul campo*, Bologna, 2007, p. 426 ss.; F. CAFAGGI, P. IAMICELI, *Contratto di rete. Inizia una nuova stagione di riforme?*, in *Obbligazioni e contratti*, 2009, 7, p. 595 ss. In senso parzialmente contrario M.R. MAUGERI, *Reti di imprese, contratto di rete e reti contrattuali. Non minor virtus est tueri et perficere rem inventam... quam reperire*, in *Obbligazioni e contratti*, 2009, 12, p. 951 ss., che evidenzia le possibilità e l'opportunità di utilizzare e valorizzare discipline già poste dal legislatore italiano e idonee a rispondere ad alcune, quanto meno, delle esigenze connesse al corretto ed efficiente funzionamento delle reti contrattuali di imprese.

¹⁶ Vedi i numerosi interventi delle istituzioni dell'Unione europea indicati in nota n. 2.

ostacolarne la dimensione transnazionale¹⁷.

Si ritiene necessaria un'integrazione del *Draft Common Frame of Reference*¹⁸ con rife-

¹⁷ Il fenomeno delle reti contrattuali, nel tentativo di conquistare una dimensione transnazionale, incontra il suo principale ostacolo nelle differenze ancora significative tra i diversi regimi di diritto contrattuale degli Stati membri dell'Unione europea. Basti solo considerare che il *contract* nel diritto inglese non è il nostro contratto, così come la *obligation* nel diritto inglese non è la nostra obbligazione; negli Stati Uniti, l'istituto giuridico del contratto plurilaterale non ha attirato alcuna attenzione da parte della giurisprudenza e della dottrina. Per un'analisi comparativa sul contratto in generale nei sistemi di *civil law* e *common law*, cfr. per tutti P.G. MONATERI, R. SACCO, *Contratto in diritto comparato*, in *Digesto, Discipline privatistiche, sezione civile, IV*, 1989, p. 138 ss.; L. MOCCIA, *Promessa e contratto (spunti storico-comparativi)*, in *Rivista di diritto civile*, 1994, I, p. 819 ss.

Nel settore del diritto dei contratti, ancor più che in altri settori del diritto privato, è da sempre fortemente avvertita l'esigenza di uniformazione giuridica. Nell'attuale fase del processo di integrazione giuridica europea, il metodo della comparazione giuridica assume ormai una notevole importanza anche sul piano normativo in virtù del richiamo ai «principi generali comuni ai diritti degli Stati membri» di cui all'articolo 340 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alle «tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri» di cui all'articolo 6.3 del trattato sull'Unione europea, che rappresentano fonti di legittimazione formale del diritto privato europeo inteso come risultante del grado di uniformazione dei diritti nazionali degli Stati membri dell'Unione europea. Sul tema, cfr. per tutti A. GAMBARO, P.G. MONATERI, R. SACCO, *Comparazione giuridica*, in *Digesto, Discipline privatistiche, sezione civile, III*, 1988, *passim*.

¹⁸ Com'è noto, i principali progetti di codificazione del diritto privato europeo fin qui elaborati e proposti dalla dottrina sono: i *Principi di diritto europeo dei contratti* (PDEC), sul cui impianto e sul cui metodo cfr. C. CASTRONOVO, I «*Principi di diritto europeo dei contratti*» e *l'idea di codice*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 1995, I, p. 21 ss.; il *Code Européen*

rimenti espressi alle reti contrattuali, sia a quelle attuate attraverso il collegamento di contratti bilaterali, sia quelle attuate attraverso contratti plurilaterali.

A tal fine, si propone di valorizzare il modello normativo italiano del contratto di rete promuovendone l'"europeizzazione", la sua circolazione in

des contrats, il cosiddetto Codice Gandolfi, su cui cfr. G. GANDOLFI, *Il progetto Gandolfi di un Codice europeo dei contratti*, in *Europa e diritto privato*, 2002, p. 275 ss.; i *Principles of European Law* (PEL), su cui cfr. Study Group on a European Civil Code, *Principles of European Law*, 1-13, Munich, 2006-2010; questi ultimi sfociati nel *Draft Common Frame of Reference* (DCFR), su cui C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, P. SCHLECHTRIEM, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. VENEZIANO, F. ZOLL (a cura di), *Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law – Draft Common Frame of Reference* (DCFR), Munich, 2008.

Tra le diverse iniziative delle istituzioni dell'Unione europea che si sono succedute sul tema, basterà ricordare la Risoluzione del Parlamento europeo B6-0464/2006 del 7 settembre 2006 con cui il Parlamento, sulla premessa che «un mercato interno uniforme non può essere pienamente funzionale senza ulteriori progressi verso l'armonizzazione del diritto civile» e che «l'iniziativa in materia di diritto contrattuale europeo è la più importante iniziativa in corso nel campo del diritto civile», ha invitato la Commissione europea a proseguire nel processo di edificazione di un *Common Frame of Reference* (CFR) del diritto europeo dei contratti quale corpo di principi e regole diretti a disciplinare il contratto in generale e i contratti utilizzati più frequentemente nei rapporti transfrontalieri tra imprese sottolineando che «il risultato finale a lungo termine potrebbe essere uno strumento vincolante». Tuttavia, la Commissione europea ha, infine, optato per un progetto di minore ampiezza volto a disciplinare il solo diritto europeo dei contratti, di carattere non vincolante ma facoltativo; si è così pervenuti ad un testo di soli 187 articoli, la cui ultima versione del 2011 è disponibile su www.ec.europa.eu.

ambito europeo introducendo una disciplina di matrice unitaria conforme a quella italiana che sia in grado di diffondere la "cultura della rete" e di promuovere la dimensione transfrontaliera delle reti contrattuali di imprese. E, come rilevato, la proposta volta all'introduzione di un contratto di rete europeo, preparata dalle riflessioni degli ultimi anni di una rilevante parte della dottrina giuridica italiana sul tema, è stata recentemente avanzata anche dal Governo italiano¹⁹.

4. La prospettiva del diritto europeo dei contratti.

La proposta "europeizzazione" del modello normativo italiano del contratto di rete richiede un'attenta riflessione scientifica volta a verificarne la compatibilità e la coerenza con le direttrici di ordine sistematico e le linee di tendenza evolutiva finora espresse dal diritto dei contratti di matrice unitaria; ciò al fine di individuare

¹⁹ Infatti, il Documento di economia e finanza 2015, nella Sezione III - Programma nazionale di riforma, consultabile in www.mef.gov.it, a pagina 26 reca alcune proposte finalizzate a sostenere la crescita e la diffusione delle reti di impresa, tra le quali, accanto all'estensione del regime di agevolazione fiscale attualmente in vigore e alla semplificazione della normativa in relazione all'aspetto della mobilità dei lavoratori interni alle imprese partecipanti, vi è anche quella di «promuovere il modello italiano di contratto di rete in Europa con l'impostazione di un contratto europeo al fine di favorire l'internazionalizzazione delle reti come già proposto dal MISE nello SBA Review del febbraio 2011.>>.

Il Ministero dello sviluppo economico, nel 2011, in sede di consultazione sul riesame dello "Small Business Act" per l'Europa, aveva, infatti, già proposto di integrare il Programma della Commissione europea con un riferimento all'introduzione di un contratto di rete europeo delineato sul modello di quello italiano.

le necessarie premesse e condizioni per una sua effettiva, e da più parti auspicata, circolazione in ambito europeo.

Si tratta, in altri termini, di verificare se l'esigenza di procedere verso soluzioni giuridiche più integrate a livello europeo in grado di promuovere e favorire la dimensione transfrontaliera della cooperazione contrattuale tra imprese e di superare quelle barriere ancora esistenti tra i diversi sistemi nazionali di diritto contrattuale in grado di limitarla o ostacolarla possa trovare idonea risposta nell'introduzione di una normativa di derivazione europea conforme a quella sul contratto di rete delineata dalla legge italiana del 2009 e successive modifiche e integrazioni.

Occorre, a tal fine, porsi dalla prospettiva del diritto europeo e procedere attraverso una ragionata e critica, sebbene in questa sede necessariamente sintetica, ricostruzione delle principali direttrici sistematiche e tendenze evolutive fin qui espresse dal processo di edificazione del diritto europeo dei contratti, con attenzione agli obiettivi di politica legislativa e alle discipline e tecniche normative con cui tali obiettivi sono stati perseguiti.

L'indagine consentirà di individuare punti di forza e di debolezza del modello normativo italiano del contratto di rete che possono, rispettivamente, favorire ed ostacolare una sua possibile "europeizzazione", così come auspicato dalla recente proposta del Governo italiano, preparata dalle riflessioni sul tema degli ultimi anni di una rilevante parte della dottrina giuridica italiana.

4.1. Il diritto europeo dei contratti: la scarsa attenzione per la fattispecie.

È noto che, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 114 e 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dei quali la normativa di derivazione europea concerne quei settori che incidono direttamente sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato interno, il diritto europeo dei contratti introduce generalmente discipline di carattere settoriale²⁰.

Ed è altrettanto noto che il processo di edificazione del diritto privato europeo utilizza prevalentemente la tecnica dell'armonizzazione, tecnica che rispetta l'individualità delle norme armonizzate modificandole soltanto nei limiti di ciò che è necessario al conseguimento di una finalità unica, alla realizzazione di un risultato sostanzialmente uguale²¹.

E ciò non soltanto al fine di rispettare le specificità giuridiche nazionali e di consentire un più graduale e, in definitiva, più efficace processo di uniformazione giuridica²², ma anche perché gli obiettivi di politica legislativa perseguiti dal legislatore europeo nelle materie di rilevanza privatistica il più delle volte concernono settori del mercato interno complessi o esposti al rapido avanzamento tecnologico e dunque non immediatamente suscet-

tibili di generalizzazione²³. In conseguenza di ciò, il legislatore europeo, introducendo nei sistemi nazionali di diritto privato un nucleo di principi giuridici comuni e orientando il processo di evoluzione degli stessi sistemi nazionali verso l'affermazione o la ridefinizione di principi e concetti giuridici, ha definito livelli di astrazione e generalizzazione meno elevati e per differenziati ambiti e settori di applicazione²⁴.

Proprio per questa sua modalità di procedere per obiettivi pragmatici, circoscritti e concernenti esigenze di governo di particolari settori del mercato, il legislatore europeo finora non è stato mosso da intenti sistematici mirando piuttosto a raggiungere la massima efficienza ed effettività possibile, non si è preoccupato di raccordare i diritti nazionali oggetto di armonizzazione né di elevare le convergenze a principi del diritto privato europeo.

Per queste stesse ragioni, il legislatore europeo ha, inoltre, evitato di inoltrarsi fino alla definizione o ridefinizione delle fattispecie e raramente si è preoccupato di disciplinare singoli tipi contrattuali, manifestando piuttosto la tendenza a mantenere e ad aggirare le fattispecie contrattuali, intervenendo sulla loro dinamica effettuale per modificarla o correggerla dall'esterno.

Ecco che il frammentario diritto europeo dei contratti si è fin qui caratterizzato come disciplina scarsamente orientata in senso tipologico, scevra dalla preoccupa-

²⁰ Sebbene, talvolta, abbia finito con l'incidere sulla disciplina generale del contratto nell'ambito degli ordinamenti giuridici interni; basti pensare, ad esempio, alla disciplina delle clausole abusive.

²¹ Per una chiara ed efficace definizione delle nozioni giuridiche di unificazione, uniformazione e armonizzazione cfr. S. FERRERI, *Unificazione, uniformazione*, in *Digesto, Discipline privatistiche, sezione civile*, XIX, 1999, p. 504 ss.

²² Sul tema, cfr. O. LANDO, *Can Europe build unity of civil law whilst respecting diversity?*, in *Europa e diritto privato*, 2006, p. 1 ss.

²³ Sul tema, cfr. S. MAZZAMUTO, *Il contratto di diritto europeo*, Torino, 2015, p. 13 ss.

²⁴ Sul tema, cfr. L. MENGONI, *L'Europa dei codici o un codice per l'Europa?*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1992, p. 518 ss.

zione di descrivere dettagliatamente le fattispecie, generalmente volta non a delineare un determinato tipo contrattuale²⁵ ma piuttosto a disciplinare particolari modalità di formazione del contratto²⁶ o gruppi di contratti che possono incidere sul corretto, efficace, razionale, trasparente, concorrenziale funzionamento del mercato interno.

La disciplina di matrice europea sulla vendita di beni mobili di consumo²⁷ offre, a questo riguardo, un efficace esempio configurandosi come una disciplina trans tipica, in quanto volta a disciplinare non esclusivamente il contratto tipico della vendita, ma anche contratti di permuta, di somministrazione, di appalto e tutti quei contratti comunque finalizzati alla «fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre».

²⁵ Una delle poche eccezioni è offerta dalla direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», in Gazzetta ufficiale n. L 158 del 23 giugno 1990, p. 59 ss., che delinea il contratto di vendita di pacchetto turistico.

²⁶ Un esempio è offerto dalla direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, in Gazzetta ufficiale n. L 144 del 4 giugno 1997, p. 19 ss., nonché dalla direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, in Gazzetta ufficiale n. L 372 del 31 dicembre 1985, p. 31 ss.

²⁷ Vedi la direttiva 99/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, in Gazzetta ufficiale n. L 171 del 7 luglio 1999, p. 12 ss.

4.2. *Il diritto europeo dei contratti: la dialettica tra norma imperativa europea e norma dispositiva interna.*

Il diritto europeo dei contratti si è finora e tendenzialmente caratterizzato come disciplina composta per lo più da norme imperative che limitano o orientano l'autonomia privata nella misura strettamente necessaria alla tutela di interessi generali e al perseguimento di obiettivi di politica legislativa riguardanti generalmente il corretto e concorrenziale funzionamento di particolari settori del mercato interno.

Il diritto europeo dei contratti non si muove, generalmente, sulla base della distinzione dei due livelli rappresentati dalla disciplina generale e dalla disciplina speciale dei contratti, ma piuttosto sulla dialettica tra la norma imperativa di derivazione europea e la disciplina di derivazione nazionale, per lo più dispositiva, concernente i singoli tipi contrattuali.

Il frammentario diritto contrattuale di derivazione europea risulta, così, formato da segmenti normativi che richiedono in sede interpretativa ed applicativa una complessa operazione ermeneutica volta al loro inserimento e completamento nell'ambito della disciplina di diritto interno delle sottese fattispecie contrattuali.

4.3. *Il diritto europeo dei contratti: la tecnica normativa dei rimedi.*

Il diritto europeo dei contratti ha fin qui e chiaramente manifestato una linea di tendenza evolutiva che risulta innovativa ai sistemi giuridici di *civil law* ma ben nota e consueta ai sistemi giuridici di *common law*. Il legislatore europeo ha finora espresso, infatti, una netta preferenza per la concretezza della tecnica normativa dei

rimedi anziché per l'astrattismo della tecnica dell'attribuzione di diritti soggettivi²⁸.

Il rimedio è un dispositivo tecnico attinto dalla tradizione giuridica di *common law* che presuppone un impulso proveniente dalla parte interessata a ricevere protezione giuridica ed una valutazione da parte del giudice volta a bilanciare tutti gli interessi coinvolti nella concreta vicenda.

In linea generale, il rimedio fornisce protezione giuridica ad un interesse già riconosciuto dall'ordinamento come meritevole di tutela²⁹, incidendo non sui presupposti e sulle condizioni, ma solo sulle modalità di attuazione di tale protezione giuridica. Assicura, dunque, risposta immediata ad un concreto, individuale bisogno di tutela aggirando le strutture concettuali relative alle situazioni giuridiche soggettive e, al contempo, presupponendole. I rimedi contrattuali consentono in tal modo di eliminare i conflitti che insorgono durante la fase di formazione ed esecuzione del contratto risolvendo situa-

zioni di crisi verificatesi nella vicenda contrattuale.

L'approccio rimediale, presupponendo che l'interesse sia già tutelato dall'ordinamento e incidendo solo sulle modalità di applicazione della tutela giuridica, offre misure di tutela flessibili per i casi in cui i diritti risultino insoddisfatti o gli obblighi inadempiti e non richiede di sostituire le categorie e le fattispecie del diritto comune. Il diritto privato europeo, dunque, nell'utilizzo della tecnica normativa del rimedio tende a presupporre e ad aggirare le fattispecie. Il più delle volte, infatti, il rimedio di diritto contrattuale europeo presuppone le fattispecie senza alterarne la struttura, limitandosi a correggerne o a mutarne dall'esterno la dinamica degli effetti.

La scelta rimediale finora espressa dal legislatore europeo si comprende considerando che l'obiettivo di garantire l'effettività della tutela e di tener conto del variegato rapporto tra interessi individuali e interessi generali connessi ad esigenze di corretto funzionamento del mercato difficilmente può essere perseguito dal diritto europeo mediante il semplice rinvio agli ordinari strumenti di tutela previsti dai sistemi nazionali di diritto privato e richiede generalmente la definizione di uno specifico sistema di rimedi che, aggirando il diritto comune, preveda percorsi di tutela semplificati e connotati da quella flessibilità e quella gerarchizzazione che consentono di graduare il rimedio sulla base di scelte di *policy* di carattere settoriale e non immediatamente generalizzabili³⁰.

²⁸ Sul tema, cfr. G. SMORTO, *Sul significato di "rimedi"*, in *Europa e diritto privato*, 2014, p. 159 ss.; S. MAZZAMUTO, A. PLAIA, *I rimedi nel diritto privato europeo*, Torino, 2012; A. DI MAJO, *Il linguaggio dei rimedi*, in *Europa e diritto privato*, 2005, 2, p. 341 ss.; S. MAZZAMUTO, *Equivoci e concettualismi nel diritto europeo dei contratti: il dibattito sulla vendita dei beni di consumo*, in *Europa e diritto privato*, 2004, p. 1029 ss.; U. MATTEI, *I rimedi*, in G. ALPA, M. GRAZIADEI, A. GUARNERI, U. MATTEI, P.G. MONATERI, R. SACCO, *Il diritto soggettivo*, in *Trattato di diritto civile diretto da Rodolfo Sacco*, Torino, 2001, p. 105 ss.

²⁹ Tuttavia, gli interessi che ricevono protezione attraverso la tecnica rimediale non sempre corrispondono a veri e propri diritti soggettivi. Sul tema, cfr. G. SMORTO, *Sul significato di "rimedi"*, in *Europa e diritto privato*, 2014, p. 159 ss.

³⁰ Si pensi che la gerarchizzazione dei rimedi spesso sacrifica, in una prima fase, l'interesse individuale all'interesse generale. Un esempio è

Attraverso la strategia rimediabile il legislatore europeo persegue l'effettività della tutela individuale affidando il raggiungimento degli obiettivi generali di politica legislativa di volta in volta perseguiti in prima battuta agli stessi soggetti privati; i rimedi diventano, in definitiva, strumenti di realizzazione di finalità ulteriori che comprendono e superano l'interesse individuale del richiedente e pongono all'interprete il problema del delicato bilanciamento tra l'interesse individuale e l'obiettivo di *policy* perseguito e generalmente riferito al mercato³¹.

Per queste ragioni, il legislatore europeo ha finora dimostrato di prediligere la strada dell'intervento giudiziale attri-

offerto dalla disciplina sulla vendita dei beni di consumo, che, al fine raggiungere un compromesso tra le esigenze della produzione, della distribuzione e più in generale dell'efficienza economica che richiedono il mantenimento in vita del contratto, da un lato, e l'esigenza dell'acquirente consumatore di vedere tutelata la propria libertà di scelta, dall'altro, stabilisce che il consumatore può chiedere la risoluzione o la riduzione del prezzo soltanto dopo aver chiesto la riparazione o la sostituzione del bene difforme dal contratto. Sul tema, cfr. S. MAZZAMUTO, *Equivoci e concettualismi nel diritto europeo dei contratti: il dibattito sulla vendita dei beni di consumo*, in *Europa e diritto privato*, 2004, p. 1029 ss.

Dal momento che il mantenimento dell'operazione contrattuale è considerato più rispondente a criteri di efficienza economica, il diritto contrattuale europeo ha finora manifestato la tendenza a preferire i rimedi in forma specifica rispetto ai rimedi risarcitori. Sul tema del rapporto tra tipologie di tutela giuridica e struttura del mercato, cfr. M.A. EISENBERG, *Actual and Virtual Specific Performance, the Theory of Efficient Breach, and the Indifference Principle in Contract Law*, in *California Law Review*, 93, 2005, p. 975 ss.

³¹ Sul tema, cfr. S. MAZZAMUTO, *Interessi pubblici e diritto privato*, in *Europa e diritto privato*, 2001, p. 581 ss.

buendo al giudice un potere di controllo sul contenuto e sull'equilibrio dell'accordo che va ben al di là delle tradizionali ipotesi previste dai sistemi nazionali di diritto privato.

E la scelta della strategia rimediabile sembra connotare non solo la disciplina di derivazione unitaria in materia di contratti del consumatore, ma anche quella ormai quantitativamente e qualitativamente rilevante produzione normativa europea che riguarda i rapporti giuridici contrattuali *business to business*³².

³² Il pensiero giuridico italiano tenta di individuare i modelli contrattuali consegnati dal processo di armonizzazione del diritto privato in atto in ambito europeo. Un orientamento di pensiero distingue dal paradigma del contratto in generale, disciplinato dal codice civile, e dal paradigma del contratto del consumatore, disciplinato dal codice del consumo e approdato al contratto cosiddetto asimmetrico, un terzo paradigma contrattuale introdotto dalla disciplina europea a tutela dell'impresa debole, il "terzo contratto". Sul tema, cfr. V. ROPPO, *Ancora su contratto asimmetrico e terzo contratto: le coordinate del dibattito, con qualche elemento di novità*, in G. ALPA, V. ROPPO (a cura di), *La vocazione del giurista: saggi dedicati a Stefano Rodotà*, Roma-Bari, 2013, p. 178 ss.; V. ROPPO, *Regolazione del mercato e interessi di riferimento: dalla protezione del consumatore alla protezione del cliente?*, in *Rivista di diritto privato*, 2010, 3, p. 19 ss.; V. ROPPO, *Prospettive del diritto contrattuale europeo. Dal contratto del consumatore al contratto asimmetrico?*, in *Corriere giuridico*, 2009, 2, p. 267 ss.; G. GITTI, M. VILLA (a cura di), *Il terzo contratto*, Bologna, 2008.

Un diverso orientamento disconosce la centralità della disciplina a tutela del consumatore per affermare l'esistenza di un unico paradigma a tutela dei soggetti deboli, siano essi consumatori o imprese, nei rapporti contrattuali con imprese forti. Sul tema, cfr. C. CAMARDI, *Tecniche di controllo dell'autonomia contrattuale nella prospettiva del diritto europeo*, in *Europa e diritto privato*, 2008, p. 831 ss.; C. CAMARDI, *Contratti di consumo e contratti tra imprese. Riflessioni sull'asimmetria contrattuale nei rapporti di scambio e nei rapporti <<reticolari>>*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2005, p. 549 ss.

5. *Considerazioni conclusive: la strada della disciplina trans-tipica tra flessibilità legislativa e centralità del ruolo del giudice.*

La proposta di recente avanzata dal Governo italiano volta alla “europeizzazione” del modello giuridico italiano del contratto di rete attraverso l’introduzione di una disciplina di matrice unitaria conforme a quella introdotta con la legge del 2009 e successive modifiche e integrazioni rende necessaria una riflessione scientifica volta a verificare la coerenza del modello italiano con le principali direttrici di ordine sistematico e linee di tendenza evolutiva fin qui espresse dal processo di armonizzazione del diritto dei contratti in ambito europeo.

Occorre accertare e porre in evidenza l’esistenza o meno di alcune necessarie premesse e condizioni per un’effettiva e da più parti auspicata circolazione in ambito europeo del modello italiano del contratto di rete individuando punti di forza e di debolezza che possono, rispettivamente, favorire ed ostacolare una sua possibile introduzione nello strumentario giuridico europeo.

Si tratta di una tematica e di un obiettivo d’indagine scientifica su cui fin qui la dottrina giuridica italiana non si è soffermata.

Può dirsi ormai maturata la consapevolezza della rilevanza centrale nel capitalismo contemporaneo della strategia reticolare e dunque dell’importanza di procedere verso soluzioni giuridiche più integrate a livello europeo in grado di promuovere la dimensione transfrontaliera della cooperazione contrattuale tra imprese e di superare quelle barriere ancora esistenti tra i diversi regimi nazionali di diritto contrattuale.

Ed è diffusa nel pensiero giuridico anche la consapevolezza che la necessità di diffondere la “cultura della rete” richiede un’integrazione del quadro dei principi giuridici comuni europei con l’introduzione di principi che consentano di fare emergere le interdipendenze negoziali all’interno di una rete contrattuale e di riconoscerne l’efficacia giuridica temperando questa esigenza con il principio della relatività del contratto ossia dell’inattitudine a produrre effetti giuridici al di là della compagine dei contraenti, principio espressamente codificato nel nostro e in altri ordinamenti giuridici europei sulla scia dell’art. 1165 del codice civile francese.

Ma occorre verificare se l’introduzione in ambito europeo di una disciplina giuridica conforme a quella delineata dal legislatore italiano per il contratto di rete possa rappresentare un’idonea risposta a tali rilevanti esigenze.

Dall’analisi svolta è emerso, in primo luogo, che il diritto contrattuale di matrice unitaria si è fin qui caratterizzato come disciplina scarsamente orientata in senso tipologico in quanto generalmente volta non a delineare un determinato tipo contrattuale ma a disciplinare particolari modalità di formazione del contratto o gruppi di contratti; una disciplina che evita di inoltrarsi fino alla definizione o ridefinizione delle fattispecie contrattuali e che tende piuttosto a mantenerle e ad aggirarle intervenendo sulla loro dinamica effettuale per modificarla o correggerla dall’esterno al fine di raggiungere la massima efficienza possibile in vista di obiettivi di *policy* concernenti generalmente il corretto, razionale, concorrenziale fun-

zionamento di particolari settori del mercato interno.

La terminologia utilizzata dalla normativa italiana sul contratto di rete indurrebbe a far ritenere che tale disciplina abbia introdotto nel nostro ordinamento una nuova e autonomia fattispecie contrattuale e questa interpretazione sembrerebbe trovare conforto nell'orientamento espresso da una rilevante parte della dottrina giuridica che si è occupata del tema, incline ad attribuire al nuovo strumento giuridico un profilo tipologico all'interno della categoria dei contratti plurilaterali con comunione di scopo.

Tuttavia, alla luce delle evidenziate direttrici sistematiche e linee evolutive del diritto europeo dei contratti e ai fini di una possibile circolazione in ambito europeo del modello italiano del contratto di rete, è auspicabile che in sede legislativa ed in sede interpretativa si affermino scelte che vadano nella direzione di una chiara configurazione della disciplina posta con la legge del 2009 e successive modifiche e integrazioni come disciplina trans-tipica. Appare, infatti, maggiormente coerente con il diritto contrattuale di derivazione europea l'interpretazione della disciplina italiana sul contratto di rete come disciplina volta a definire non un nuovo tipo contrattuale ma un insieme di requisiti che possono essere presenti in qualunque contratto o gruppi di contratti, tipici o atipici, di volta in volta posti in essere in funzione della collaborazione interaziendale e indipendentemente dalla loro qualificazione tipologica, requisiti che devono essere presenti ai fini della configurabilità di un "contratto di rete" ai sensi e agli effetti di legge.

Inoltre, dalle delineate direttrici di ordine sistematico e linee evolutive finora manifestate dal diritto dei contratti di matrice unitaria emerge la tendenza del legislatore europeo – una volta poste alcune, poche norme imperative che limitano o orientano l'autonomia privata nella misura necessaria al perseguimento di obiettivi di politica legislativa riguardanti generalmente esigenze di corretto funzionamento di particolari settori del mercato interno – a preferire la concretezza, la flessibilità e l'immediatezza della tecnica normativa dei rimedi, che consente di non sostituire categorie e fattispecie del diritto comune, di superare gli ostacoli e le difficoltà di ordine sistematico per tener conto direttamente del concreto bisogno di tutela e del rapporto di equilibrio tra i diversi interessi coinvolti.

L'adesione da parte del legislatore europeo alla logica rimediabile si comprende se si considera che l'obiettivo di garantire l'effettività della tutela e di tener conto del variegato rapporto tra interessi individuali e interessi generali connessi ad esigenze di corretto funzionamento del mercato difficilmente può essere perseguito dal diritto europeo mediante il semplice rinvio agli strumenti di tutela previsti dai sistemi nazionali di diritto privato e richiede generalmente la definizione di uno specifico sistema di rimedi che, aggirando il diritto comune, preveda percorsi di tutela semplificati e connotati da quella flessibilità e quella gerarchizzazione necessari per graduare il rimedio sulla base di scelte di *policy* di carattere settoriale che mal si prestano a generalizzazioni.

La strategia rimediabile comporta la scelta di lasciare all'interprete il complesso e

delicato compito del bilanciamento tra interesse individuale e interesse super-individuale connesso agli obiettivi di *policy* nonché quello dell'elaborazione concettuale e dogmatica necessaria a rendere l'apparato rimediabile di matrice europea compatibile con le fattispecie di diritto contrattuale nazionale.

Per queste ragioni, il legislatore europeo ha finora dimostrato di prediligere la strada dell'intervento giudiziale attribuendo al giudice un potere di controllo sul contenuto dell'accordo contrattuale e sull'equilibrio tra gli interessi coinvolti nella vicenda contrattuale che va ben al di là delle tradizionali ipotesi previste dai sistemi nazionali di diritto privato.

Appare coerente con le delineate direttrici e linee di tendenza del diritto europeo dei contratti la scelta del legislatore italiano che, nel perseguire il rilevante obiettivo di politica legislativa concernente il rafforzamento delle strutture imprenditoriali attraverso l'istituzionalizzazione e la promozione delle forme di aggregazione reticolare interaziendale da tempo note alla prassi, ha preferito lasciare un notevole margine alla sfera dell'autonomia privata.

Infatti, alle singole imprese partecipanti al contratto di rete è consentito di delineare la fisionomia della rete contrattuale, sia sotto il profilo funzionale, sia sotto il profilo organizzativo, definendo il programma comune di rete con l'indicazione degli obiettivi strategici di incremento della capacità innovativa e della competitività sui mercati e con l'indicazione dei diritti e degli obblighi delle imprese partecipanti, fissando le regole per l'assunzione delle decisioni da parte dei partecipanti sugli aspetti di comune interesse ed eventual-

mente prevedendo la nomina ed i poteri di un soggetto deputato a svolgere l'ufficio di organo comune nonché l'istituzione di un fondo patrimoniale comune con gli effetti sopra evidenziati.

La disciplina italiana sul contratto di rete riconosce, dunque, un ampio margine all'autonomia contrattuale ponendole il solo e fondamentale limite della necessità, pena la non configurabilità di un contratto di rete in senso giuridico, che siano contrattualmente perseguiti lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle imprese partecipanti e che sia contrattualmente e dettagliatamente definito un programma comune di rete, di cui le attività delle imprese partecipanti siano parte integrante, nonché le modalità ed i criteri di misurazione dell'avanzamento, individuale e collettivo, verso gli obiettivi di crescita.

Sarebbe, tuttavia, maggiormente coerente con le direttrici finora espresse dal diritto europeo dei contratti una scelta legislativa volta a sottrarre alla sfera dell'autonomia privata la regolamentazione dei casi di conflitti e di crisi della vicenda contrattuale, per farne oggetto di poche e inderogabili disposizioni normative rispondenti alla logica dei rimedi, quali strumenti di risposta alle esigenze di protezione sollevate dal contratto e al contempo di realizzazione di finalità che superano la micro-prospettiva della singola contrattazione e dell'interesse particolare del contraente, affidando all'interprete il delicato compito di effettuare di volta in volta un attento bilanciamento tra obiettivo di *policy* e interesse generale, da un lato, e interesse individuale, dall'altro.

Ciò significherebbe riconoscere un più incisivo ruolo all'intervento correttivo del giudice attraverso un controllo *ex post* sul contenuto dell'accordo e sull'equilibrio tra gli interessi coinvolti nella vicenda contrattuale.

Occorre, infine, evidenziare un ulteriore limite del modello normativo italiano del contratto di rete che potrebbe negativamente incidere sulle possibilità di una sua effettiva circolazione in ambito europeo. La disciplina posta dalla legge italiana del 2009 e successive modifiche e integrazioni si presenta eccessivamente analitica e dettagliata, oltre a non distinguersi per la qualità redazionale che risente certamente dei ripetuti interventi e ripensamenti legislativi, non sempre sufficientemente meditati come dimostra anche un poco attento utilizzo della terminologia giuridica.